



Edizione di giovedì 20 Giugno 2024

CASI OPERATIVI

Il consolidamento dell'usufrutto non azzerà il calcolo del quinquennio per la rilevanza della plusvalenza

di **Euroconference Centro Studi Tributari**

FISCO E PATRIMONIO

La determinazione del diritto camerale

di **Laura Mazzola**

CONTROLLO, SOCIETÀ E BILANCIO

L'importanza degli strumenti di business intelligence nella gestione aziendale

di **Giulio Bassi**

CONTROLLO, SOCIETÀ E BILANCIO

L'importanza degli strumenti di business intelligence nella gestione aziendale

di **Giulio Bassi**

ACCERTAMENTO E CONTENZIOSO, CONTENZIOSO

La doppia notifica dell'atto impositivo e i dubbi relativi ai termini di impugnazione

di **Francesca Benini**

ACCERTAMENTO E CONTENZIOSO, CONTENZIOSO

La doppia notifica dell'atto impositivo e i dubbi relativi ai termini di impugnazione

di **Francesca Benini**



FISCO E PATRIMONIO, PATRIMONIO E TRUST

La nuova residenza del trust dal 2024: cosa cambia
di **Ennio Vial**

FISCO E PATRIMONIO, PATRIMONIO E TRUST

La nuova residenza del trust dal 2024: cosa cambia
di **Ennio Vial**

RASSEGNA AI

Le risposte dell'Esperto AI in tema di locazione breve ex articolo 4 D.L. 50/2017
di **Mauro Muraca**

CASI OPERATIVI

Il consolidamento dell'usufrutto non azzerava il calcolo del quinquennio per la rilevanza della plusvalenzadi **Euroconference Centro Studi Tributari**

**Master Breve**

25 GIUGNO | ore **11.00**
**Formazione ed informazione
professionale integrate con l'AI**
[iscriviti al webinar gratuito](#)



Mario Rossi ha acquistato nel 2012 la nuda proprietà di una casa al mare, riservando il diritto di usufrutto alla madre Giovanna Verdi. La madre è venuta a mancare nel corso del 2020 e quindi Mario Rossi è divenuto pieno proprietario dell'immobile, a seguito di ricongiunzione dell'usufrutto.

Nel 2022 Mario Rossi intende vendere tale fabbricato: visto che l'usufrutto è pervenuto a lui solo da 2 anni, egli dovrà tassare (in tutto o in parte) il corrispettivo che andrà a percepire da tale cessione?

[**LEGGI LA RISPOSTA DI CENTRO STUDI TRIBUTARI SU FISCOPRATICO...**](#)

**FiscoPratico**

La determinazione del diritto camerale

di Laura Mazzola

Convegno di aggiornamento

Gestione degli errori e responsabilità del professionista

Scopri di più

Il **diritto camerale** è dovuto da **ciascuna impresa**, iscritta o annotata nel **Registro delle imprese** alla data del **1° gennaio**, ed ogni altro soggetto iscritto nel **Repertorio delle notizie Economiche e Amministrative (REA)**.

Tale diritto deve essere versato a favore della **Camera di commercio nella cui circoscrizione territoriale risulta iscritta** (o annotata) **la sede principale**, nonché le sue eventuali **sedi secondarie e unità locali**.

Ai fini del **calcolo del diritto camerale** dovuto, si evidenzia che l'[articolo 28, comma 1, D.L. 90/2014](#), stabilisce che *“Nelle more del riordino del sistema delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, l'importo del diritto annuale di cui all'articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 e successive modificazioni, come determinato per l'anno 2014, e? ridotto, per l'anno 2015, del 35 per cento, per l'anno 2016, del 40 per cento, e, a decorrere dall'anno 2017, del 50 per cento”*.

Alla luce di tale disposizione, che sostanzialmente vincola la determinazione delle misure del diritto annuale, e? stato adottato il Decreto Interministeriale 8.1.2015, con il quale sono state determinate le misure del **diritto annuale a decorrere dal 2015**, in conformità alle **riduzioni percentuali legislativamente previste** a partire dal 2015.

In assenza di nuovi interventi normativi, la variazione del fabbisogno camerale risulta irrilevante ai fini della determinazione del diritto annuale e, pertanto, la **riduzione delle misure** rimane **in essere anche per l'anno 2024**.

I soggetti tenuti al **pagamento in misura fissa** sono i seguenti:

- le **imprese iscritte e le imprese individuali annotate nella sezione speciale** del Registro delle imprese (articolo 2, comma 1, D.M. 21.4.2011);
- le **imprese individuali iscritte nella sezione ordinaria** del Registro delle imprese (articolo 2, comma 2, D.M. 21.4.2011);
- i **soggetti iscritti nel Repertorio delle notizie economiche e amministrative** (articolo 2,

comma 3, D.M. 21.4.2011);

- le **società semplici non agricole** e le società di cui [all'articolo 16, comma 2, D.Lgs. 96/2001](#) (articolo 3, comma 2, D.M. 21.4.2011);
- le **società semplici agricole** (articolo 3, comma 3, D.M. 21.4.2011);
- le **imprese che esercitano attività economica anche attraverso unità locali**: versano, per ciascuna di esse, alla Camera di commercio nel cui territorio ha sede l'unità locale, un diritto pari al 20% di quello dovuto per la sede principale, fino ad un massimo di 200 euro (articolo 5, comma 2, D.M. 21.4.2011);
- le **unità locali di imprese aventi la sede principale all'estero** (articolo 5, comma 2, D.M. 21.4.2011) e le **sedi secondarie di imprese con sede principale all'estero** (articolo 5, comma 3, D.M. 21.4.2011).

Tutte le altre imprese, iscritte nel Registro delle imprese, devono versare un **diritto annuale commisurato al fatturato conseguito nell'esercizio 2023**, secondo le misure fisse, o **aliquote per scaglioni di fatturato**, con un **minimo di 200 euro e fino ad un massimo di 40.000 euro**.

Si ricorda che ciascuna Camera di commercio ha la **possibilità**, ai sensi dell'[articolo 18, comma 10, L. 580/1993](#), di **aumentare la misura del diritto annuale fino ad un massimo del 20 %**.

Infine, si rileva che la **scadenza di versamento coincide con quella del primo acconto** delle imposte sui redditi.

L'importanza degli strumenti di business intelligence nella gestione aziendale

di **Giulio Bassi**

Seminario di specializzazione

Business intelligence

Scopri di più

In un'epoca in cui i dati sono considerati il “nuovo petrolio”, la **capacità di raccogliere, analizzare e interpretare grandi quantità di informazioni** è diventata una competenza essenziale **per le aziende di ogni dimensione**. Gli strumenti di Business Intelligence (BI) giocano un **ruolo cruciale in questo contesto**, fornendo alle organizzazioni le capacità necessarie per trasformare i **dati grezzi in informazioni strategiche e operative utili**.

La Business Intelligence comprende una **vasta gamma di tecnologie**, applicazioni e pratiche per la raccolta, l'integrazione, **l'analisi e la presentazione dei dati aziendali**. Gli strumenti di BI permettono di:

- **Aggregare dati da diverse fonti**: unificare le informazioni provenienti da sistemi di gestione aziendale, database, fogli di calcolo e altre fonti.
- **Visualizzare i dati in modo intuitivo**: utilizzare **dashboard**, grafici e report interattivi che rendono i dati comprensibili e accessibili.
- **Analizzare trend e performance**: identificare **pattern**, tendenze e anomalie che possono influenzare le decisioni strategiche.
- **Supportare decisioni basate sui dati**: fornire **insight** che guidano le decisioni operative e strategiche in modo informato e tempestivo.

In passato, le soluzioni di Business Intelligence erano spesso considerate **troppo costose e complesse per le piccole e medie imprese (PMI)**. Tuttavia, l'evoluzione della tecnologia e la riduzione dei costi associati hanno **democratizzato l'accesso a questi strumenti**, rendendoli disponibili e convenienti anche **per le aziende più piccole**.

Oggi, esistono **numerosi strumenti di BI basati su cloud** che offrono soluzioni scalabili e flessibili, adattabili alle esigenze specifiche delle PMI. Questi strumenti consentono di:

- **Implementare rapidamente soluzioni BI:** senza la necessità di costose infrastrutture hardware e software.
- **Ridurre i costi di gestione:** grazie a modelli di pricing basati su abbonamenti che permettono di pagare solo per ciò che si utilizza.
- **Accedere a funzionalità avanzate:** anche con budget limitati, le PMI possono sfruttare funzionalità avanzate di analisi predittiva, **machine learning** e intelligenza artificiale integrate nei moderni strumenti di BI.

L'adozione di strumenti di Business Intelligence **offre numerosi vantaggi** che possono migliorare significativamente la gestione aziendale:

- **Miglioramento del Processo Decisionale**

Grazie agli strumenti di BI, le aziende possono **prendere decisioni basate su dati concreti e analisi approfondite**, riducendo la dipendenza dall'intuito e dalle supposizioni. Questo approccio **"data-driven"** consente di valutare in modo accurato le performance passate, comprendere le dinamiche attuali e prevedere tendenze future.

Un'azienda che opera nel settore dell'e-commerce **potrebbe utilizzare la BI per analizzare i comportamenti di acquisto dei clienti**, identificando quali prodotti sono più popolari in determinate stagioni e ottimizzando le strategie di marketing di conseguenza.

- **Aumento dell'Efficienza Operativa**

Gli strumenti di BI permettono di **monitorare in tempo reale le operazioni aziendali**, identificando inefficienze e colli di bottiglia. Questo permette di intervenire rapidamente per ottimizzare i processi e **migliorare l'efficienza complessiva**.

In un'azienda manifatturiera, una dashboard creata da strumenti di BI può **monitorare i tempi di produzione e i tassi di scarto**, suggerendo tempestivamente misure correttive che riducano i costi e aumentino la produttività.

- **Maggiore Trasparenza e Controllo**

La BI fornisce una visione chiara e trasparente delle performance aziendali, rendendo più facile il monitoraggio degli obiettivi e la valutazione dei risultati. Questo livello di trasparenza facilita il controllo di gestione e assicura che tutti i livelli dell'organizzazione siano **allineati con gli obiettivi strategici**.

Per esempio, un'azienda nel settore della logistica può utilizzare strumenti di BI per **tracciare le performance delle diverse filiali**, identificando quelle che necessitano di miglioramenti e implementando strategie mirate ad ottimizzare le operazioni.

- **Personalizzazione delle Esperienze dei Clienti**

Con l'analisi dei dati dei clienti, le aziende possono **personalizzare le loro offerte e comunicazioni**, migliorando la soddisfazione del cliente e aumentando la fidelizzazione. La BI permette di segmentare il mercato in base a criteri specifici, offrendo prodotti e servizi che rispondono meglio alle esigenze dei diversi segmenti di clientela.

Una catena di negozi al dettaglio potrebbe utilizzare la BI per **analizzare le abitudini di acquisto dei clienti e inviare promozioni mirate** che aumentano le vendite e la soddisfazione del cliente.

L'integrazione degli strumenti di Business Intelligence nel controllo di gestione rappresenta un passo fondamentale per le aziende che vogliono mantenere la competitività e **garantire una crescita sostenibile**. La tecnologia moderna ha reso accessibili queste potenti soluzioni **anche alle piccole e medie imprese**, offrendo **opportunità senza precedenti per migliorare il processo decisionale**, aumentare l'efficienza operativa, **garantire trasparenza e personalizzare le esperienze** dei clienti.

Per sfruttare appieno il potenziale della Business Intelligence, **è essenziale acquisire anche competenze specifiche**, al fine di sfruttare tutti gli strumenti che oggi consentono di trasformare i dati in un vantaggio competitivo e assicurare il **successo a lungo termine della propria azienda**.

L'importanza degli strumenti di business intelligence nella gestione aziendale

di **Giulio Bassi**

Seminario di specializzazione

Business intelligence

Scopri di più

In un'epoca in cui i dati sono considerati il "nuovo petrolio", la **capacità di raccogliere, analizzare e interpretare grandi quantità di informazioni** è diventata una competenza essenziale **per le aziende di ogni dimensione**. Gli strumenti di Business Intelligence (BI) giocano un **ruolo cruciale in questo contesto**, fornendo alle organizzazioni le capacità necessarie per trasformare i **dati grezzi in informazioni strategiche e operative utili**.

La Business Intelligence comprende una **vasta gamma di tecnologie**, applicazioni e pratiche per la raccolta, l'integrazione, **l'analisi e la presentazione dei dati aziendali**. Gli strumenti di BI permettono di:

- **Aggregare dati da diverse fonti**: unificare le informazioni provenienti da sistemi di gestione aziendale, database, fogli di calcolo e altre fonti.
- **Visualizzare i dati in modo intuitivo**: utilizzare **dashboard**, grafici e report interattivi che rendono i dati comprensibili e accessibili.
- **Analizzare trend e performance**: identificare **pattern**, tendenze e anomalie che possono influenzare le decisioni strategiche.
- **Supportare decisioni basate sui dati**: fornire **insight** che guidano le decisioni operative e strategiche in modo informato e tempestivo.

In passato, le soluzioni di Business Intelligence erano spesso considerate **troppo costose e complesse per le piccole e medie imprese (PMI)**. Tuttavia, l'evoluzione della tecnologia e la riduzione dei costi associati hanno **democratizzato l'accesso a questi strumenti**, rendendoli disponibili e convenienti anche **per le aziende più piccole**.

Oggi, esistono **numerosi strumenti di BI basati su cloud** che offrono soluzioni scalabili e flessibili, adattabili alle esigenze specifiche delle PMI. Questi strumenti consentono di:

- **Implementare rapidamente soluzioni BI:** senza la necessità di costose infrastrutture hardware e software.
- **Ridurre i costi di gestione:** grazie a modelli di pricing basati su abbonamenti che permettono di pagare solo per ciò che si utilizza.
- **Accedere a funzionalità avanzate:** anche con budget limitati, le PMI possono sfruttare funzionalità avanzate di analisi predittiva, **machine learning** e intelligenza artificiale integrate nei moderni strumenti di BI.

L'adozione di strumenti di Business Intelligence **offre numerosi vantaggi** che possono migliorare significativamente la gestione aziendale:

- **Miglioramento del Processo Decisionale**

Grazie agli strumenti di BI, le aziende possono **prendere decisioni basate su dati concreti e analisi approfondite**, riducendo la dipendenza dall'intuito e dalle supposizioni. Questo approccio **"data-driven"** consente di valutare in modo accurato le performance passate, comprendere le dinamiche attuali e prevedere tendenze future.

Un'azienda che opera nel settore dell'e-commerce **potrebbe utilizzare la BI per analizzare i comportamenti di acquisto dei clienti**, identificando quali prodotti sono più popolari in determinate stagioni e ottimizzando le strategie di marketing di conseguenza.

- **Aumento dell'Efficienza Operativa**

Gli strumenti di BI permettono di **monitorare in tempo reale le operazioni aziendali**, identificando inefficienze e colli di bottiglia. Questo permette di intervenire rapidamente per ottimizzare i processi e **migliorare l'efficienza complessiva**.

In un'azienda manifatturiera, una dashboard creata da strumenti di BI può **monitorare i tempi di produzione e i tassi di scarto**, suggerendo tempestivamente misure correttive che riducano i costi e aumentino la produttività.

- **Maggiore Trasparenza e Controllo**

La BI fornisce una visione chiara e trasparente delle performance aziendali, rendendo più facile il monitoraggio degli obiettivi e la valutazione dei risultati. Questo livello di trasparenza facilita il controllo di gestione e assicura che tutti i livelli dell'organizzazione siano **allineati con gli obiettivi strategici**.

Per esempio, un'azienda nel settore della logistica può utilizzare strumenti di BI per **tracciare le performance delle diverse filiali**, identificando quelle che necessitano di miglioramenti e implementando strategie mirate ad ottimizzare le operazioni.

- **Personalizzazione delle Esperienze dei Clienti**

Con l'analisi dei dati dei clienti, le aziende possono **personalizzare le loro offerte e comunicazioni**, migliorando la soddisfazione del cliente e aumentando la fidelizzazione. La BI permette di segmentare il mercato in base a criteri specifici, offrendo prodotti e servizi che rispondono meglio alle esigenze dei diversi segmenti di clientela.

Una catena di negozi al dettaglio potrebbe utilizzare la BI per **analizzare le abitudini di acquisto dei clienti e inviare promozioni mirate** che aumentano le vendite e la soddisfazione del cliente.

L'integrazione degli strumenti di Business Intelligence nel controllo di gestione rappresenta un passo fondamentale per le aziende che vogliono mantenere la competitività e **garantire una crescita sostenibile**. La tecnologia moderna ha reso accessibili queste potenti soluzioni **anche alle piccole e medie imprese**, offrendo **opportunità senza precedenti per migliorare il processo decisionale**, aumentare l'efficienza operativa, **garantire trasparenza e personalizzare le esperienze** dei clienti.

Per sfruttare appieno il potenziale della Business Intelligence, **è essenziale acquisire anche competenze specifiche**, al fine di sfruttare tutti gli strumenti che oggi consentono di trasformare i dati in un vantaggio competitivo e assicurare il **successo a lungo termine della propria azienda**.

ACCERTAMENTO E CONTENZIOSO, CONTENZIOSO

La doppia notifica dell'atto impositivo e i dubbi relativi ai termini di impugnazione

di **Francesca Benini**

OneDay Master

Novità del contenzioso: il ricorso di primo grado

Scopri di più

L'[articolo 21, D.Lgs. 546/1992](#), prevede che il **ricorso debba essere proposto**, a pena di inammissibilità, entro **sessanta giorni dalla data di notifica dell'atto impugnato**.

Tale norma, pur essendo nella maggior parte dei casi di **facile applicazione**, può far sorgere, in alcune ipotesi, dei dubbi interpretativi qualora l'Amministrazione provveda a notificare **due volte uno stesso atto impositivo**.

La situazione a cui ci si riferisce **non è quella della c.d. "autotutela sostitutiva"**, ossia quella in cui l'Amministrazione, accertata di un vizio dell'atto impositivo, lo annulla e ne emette uno nuovo privo di tale vizio. In tale situazione, infatti, **il primo atto viene meno**, lasciando il contribuente l'onere di impugnare avanti i competenti organi giurisdizionali **solo ed esclusivamente il secondo**.

Invero, l'ipotesi a cui ci si riferisce è quella in cui, ad esempio, l'Amministrazione decida di effettuare la notifica **sia presso la sede sociale della persona giuridica che presso la residenza del suo legale rappresentante**, oppure sia presso **l'indirizzo risultante dalla dichiarazione dei redditi del contribuente** che presso la residenza anagrafica.

Ancora, ci si riferisce all'ipotesi in cui l'Amministrazione **notifichi due volte il medesimo atto impositivo per mero tuziorismo**, ossia per essere certa che l'atto giunga effettivamente nella sfera di conoscenza del destinatario.

Ebbene, in queste ipotesi, si pone il **problema dell'individuazione del dies a quo** per la notifica del ricorso all'Amministrazione, ai sensi dell'[articolo 21, D.Lgs. 546/1992](#).

A questo riguardo, la giurisprudenza, sia di merito che di legittimità, ha più volte ribadito che il termine di sessanta giorni per l'impugnazione **decorre dalla prima notifica dell'atto impositivo** (Cassazione n. 21623/2022, CTR Roma, sent. n. 2688/21/2016, C.T.R. Piemonte 9 aprile 2018 n. 640/5/18).

Tra le ultime pronunce, si segnala **l'ordinanza n. 4510/2024** con la quale la Corte di cassazione, facendo propria la citata tesi, ha statuito che, quando uno stesso atto impositivo **viene notificato due volte** e seguono **due distinte impugnazioni**, per stabilire le sorti delle medesime sotto il profilo del rispetto del termine ex [articolo 21, D.Lgs. 546/1992](#), occorre accertare se **la seconda notifica dell'atto impositivo sia avvenuta per sanare o meno l'invalidità del primo atto**.

Pertanto, secondo la citata pronuncia della Corte di cassazione, nel caso in cui, detta seconda notifica, sani il vizio della prima, producendo la messa a conoscenza dell'atto da parte del destinatario, **il termine per impugnare decorre da quest'ultima notifica**; viceversa, nel caso in cui **la seconda notifica sia sopravvenuta oltre i sessanta giorni dalla prima**, la corrispondente impugnazione che il destinatario abbia comunque proposto **è inammissibile per tardività**, avendo egli sin dalla prima avuto **piena ed effettiva conoscenza dell'atto**.

La teoria proposta dalla giurisprudenza, a parere di chi scrive, **non è meritevole di accoglimento**.

In caso di doppia notifica dell'atto, infatti, il termine di impugnazione **non può che decorrere dalla data di perfezionamento della seconda notifica**.

A questo riguardo, si tenga conto che, secondo quanto dispone l'[articolo 3, comma 4, L. 241/1990](#), ogni atto amministrativo deve contenere **l'espressa indicazione del termine entro cui ricorrere e l'autorità giudiziaria cui adire**. Analoga la statuizione prevista dall'[articolo 7, comma 2, lett. c\), L. 212/2000](#).

L'indicazione del termine di sessanta giorni per ricorrere avverso l'atto impositivo, contenuta nell'atto notificato in un secondo momento **esplica piena efficacia**. Diversamente bisognerebbe ritenere che l'Amministrazione **abbia tratto in inganno il contribuente**, sia pure inconsapevolmente.

Affermare che il termine per ricorrere **decorra esclusivamente dall'atto notificato per primo**, significa escludere **la possibilità di proporre ricorso avverso l'atto notificato in un secondo momento**, così come nello stesso indicato.

Tale affermazione **è priva di significato dal momento che**, come detto, questa possibilità **viene espressamente prevista dall'Amministrazione nell'atto impositivo**.

A ciò si aggiunga, in ogni caso, che accogliere il principio statuito dalla citata giurisprudenza contrasta con il principio, ormai consolidato, che tende ad interpretare in modo restrittivo le **cause di inammissibilità del ricorso** ([Cassazione n. 12134/2019](#)).

Senza contare che, così ragionando, **non si vede l'utilità della seconda notifica**: se un atto viene notificato due volte, si ingenera nel contribuente **il dubbio sul dies a quo per il termine del ricorso**, dubbio che non può andare a danno del contribuente, in quanto provocato, sia pure

senza intento malizioso, **dalla controparte**.

ACCERTAMENTO E CONTENZIOSO, CONTENZIOSO

La doppia notifica dell'atto impositivo e i dubbi relativi ai termini di impugnazione

di **Francesca Benini**

OneDay Master

Novità del contenzioso: il ricorso di primo grado

Scopri di più

L'[articolo 21, D.Lgs. 546/1992](#), prevede che il **ricorso debba essere proposto**, a pena di inammissibilità, entro **sessanta giorni dalla data di notifica dell'atto impugnato**.

Tale norma, pur essendo nella maggior parte dei casi di **facile applicazione**, può far sorgere, in alcune ipotesi, dei dubbi interpretativi qualora l'Amministrazione provveda a notificare **due volte uno stesso atto impositivo**.

La situazione a cui ci si riferisce **non è quella della c.d. "autotutela sostitutiva"**, ossia quella in cui l'Amministrazione, accertata di un vizio dell'atto impositivo, lo annulla e ne emette uno nuovo privo di tale vizio. In tale situazione, infatti, **il primo atto viene meno**, lasciando il contribuente l'onere di impugnare avanti i competenti organi giurisdizionali **solo ed esclusivamente il secondo**.

Invero, l'ipotesi a cui ci si riferisce è quella in cui, ad esempio, l'Amministrazione decida di effettuare la notifica **sia presso la sede sociale della persona giuridica che presso la residenza del suo legale rappresentante**, oppure sia presso **l'indirizzo risultante dalla dichiarazione dei redditi del contribuente** che presso la residenza anagrafica.

Ancora, ci si riferisce all'ipotesi in cui l'Amministrazione **notifichi due volte il medesimo atto impositivo per mero tuziorismo**, ossia per essere certa che l'atto giunga effettivamente nella sfera di conoscenza del destinatario.

Ebbene, in queste ipotesi, si pone il **problema dell'individuazione del dies a quo** per la notifica del ricorso all'Amministrazione, ai sensi dell'[articolo 21, D.Lgs. 546/1992](#).

A questo riguardo, la giurisprudenza, sia di merito che di legittimità, ha più volte ribadito che il termine di sessanta giorni per l'impugnazione **decorre dalla prima notifica dell'atto impositivo** (Cassazione n. 21623/2022, CTR Roma, sent. n. 2688/21/2016, C.T.R. Piemonte 9 aprile 2018 n. 640/5/18).

Tra le ultime pronunce, si segnala **l'ordinanza n. 4510/2024** con la quale la Corte di cassazione, facendo propria la citata tesi, ha statuito che, quando uno stesso atto impositivo **viene notificato due volte** e seguono **due distinte impugnazioni**, per stabilire le sorti delle medesime sotto il profilo del rispetto del termine ex [articolo 21, D.Lgs. 546/1992](#), occorre accertare se **la seconda notifica dell'atto impositivo sia avvenuta per sanare o meno l'invalidità del primo atto**.

Pertanto, secondo la citata pronuncia della Corte di cassazione, nel caso in cui, detta seconda notifica, sani il vizio della prima, producendo la messa a conoscenza dell'atto da parte del destinatario, **il termine per impugnare decorre da quest'ultima notifica**; viceversa, nel caso in cui **la seconda notifica sia sopravvenuta oltre i sessanta giorni dalla prima**, la corrispondente impugnazione che il destinatario abbia comunque proposto **è inammissibile per tardività**, avendo egli sin dalla prima avuto **piena ed effettiva conoscenza dell'atto**.

La teoria proposta dalla giurisprudenza, a parere di chi scrive, **non è meritevole di accoglimento**.

In caso di doppia notifica dell'atto, infatti, il termine di impugnazione **non può che decorrere dalla data di perfezionamento della seconda notifica**.

A questo riguardo, si tenga conto che, secondo quanto dispone l'[articolo 3, comma 4, L. 241/1990](#), ogni atto amministrativo deve contenere **l'espressa indicazione del termine entro cui ricorrere e l'autorità giudiziaria cui adire**. Analoga la statuizione prevista dall'[articolo 7, comma 2, lett. c\), L. 212/2000](#).

L'indicazione del termine di sessanta giorni per ricorrere avverso l'atto impositivo, contenuta nell'atto notificato in un secondo momento **esplica piena efficacia**. Diversamente bisognerebbe ritenere che l'Amministrazione **abbia tratto in inganno il contribuente**, sia pure inconsapevolmente.

Affermare che il termine per ricorrere **decorra esclusivamente dall'atto notificato per primo**, significa escludere **la possibilità di proporre ricorso avverso l'atto notificato in un secondo momento**, così come nello stesso indicato.

Tale affermazione **è priva di significato dal momento che**, come detto, questa possibilità **viene espressamente prevista dall'Amministrazione nell'atto impositivo**.

A ciò si aggiunga, in ogni caso, che accogliere il principio statuito dalla citata giurisprudenza contrasta con il principio, ormai consolidato, che tende ad interpretare in modo restrittivo le **cause di inammissibilità del ricorso** ([Cassazione n. 12134/2019](#)).

Senza contare che, così ragionando, **non si vede l'utilità della seconda notifica**: se un atto viene notificato due volte, si ingenera nel contribuente **il dubbio sul dies a quo per il termine del ricorso**, dubbio che non può andare a danno del contribuente, in quanto provocato, sia pure

senza intento malizioso, **dalla controparte**.

La nuova residenza del trust dal 2024: cosa cambia

di **Ennio Vial**

Seminario di specializzazione

Temi emergenti del trust a fine 2024

Scopri di più

L'[articolo 2, D.Lgs. 209/2023](#), ha riformulato la **disciplina della residenza fiscale dei soggetti Ires**, riscrivendo l'[articolo 73, comma 3, Tuir](#). Va ricordato che la norma **regolamenta anche la residenza fiscale del trust**.

È appena il caso di ricordare che il **trust non è un soggetto di diritto**, ma il legislatore della finanziaria 2006 gli ha conferito una **soggettivizzazione fiscale** includendolo nell'[articolo 73, Tuir](#). In particolare, il trust può essere annoverato tra:

- **gli enti commerciali residenti** (lett. b));
- **gli enti non commerciali residenti** (lett. c));
- **gli enti commerciali e non commerciali non residenti** (lett. d)).

La soggettivizzazione ai fini Ires determina che il **trust è dotato di un codice fiscale** o, in ipotesi più rare, **di una partita iva**.

Dal 2024, la residenza delle società e degli enti si mantiene riconducibile a **tre criteri alternativi tra loro** e da soddisfarsi **per la maggior parte del periodo di imposta**.

Tuttavia, rispetto alla previgente previsione normativa, vengono **eliminati i criteri dell'oggetto principale e della sede dell'amministrazione**. I suddetti criteri vengono sostituiti dai criteri della **"sede di direzione effettiva"** e della **"gestione ordinaria in via principale"**.

Si tratta di **concetti di natura sostanziale** volti a identificare, rispettivamente, **il luogo in cui sono assunte le decisioni strategiche** e il luogo in cui si **svolgono concretamente le attività di gestione della società** o dell'ente.

Il nuovo comma 3, del citato [articolo 73, Tuir](#), stabilisce, infatti, che: *"Ai fini delle imposte sui redditi si considerano residenti le società e gli enti che per la maggior parte del periodo di imposta hanno nel territorio dello Stato la sede legale o la sede di direzione effettiva o la gestione ordinaria in via principale. Per sede di direzione effettiva si intende la continua e coordinata assunzione delle decisioni strategiche riguardanti la società ' l'ente nel suo complesso. Per gestione ordinaria si*

intende il continuo e coordinato compimento degli atti della gestione corrente riguardanti la società l'ente nel suo complesso. Gli organismi di investimento collettivo del risparmio si considerano residenti se istituiti in Italia".

In sostanza, viene finalmente **espunto il criterio dell'oggetto dell'attività** che in passato aveva determinato dei **dubbi applicativi**, mentre **viene confermato il criterio della sede legale** che, però, per i trust **non appare essere rilevante**.

Il criterio della sede dell'amministrazione viene meglio declinato nelle **due versioni della "sede di direzione effettiva" e della "gestione ordinaria in via principale"**.

Dalla definizione proposta nella norma emerge come **si tratti della sede del top management e della sede della gestione day by day**.

In sostanza, possiamo affermare che entrambe **le tipologie di attività decisionale** ben si conciliano con i **"compiti" tipici del trustee**.

L'abbandono del criterio dell'oggetto dell'attività, unito alla conferma della irrilevanza del criterio della sede legale, porta a ritenere oggi, ancor più di ieri, che **la residenza fiscale del trust tenda a coincidere con quella del trustee**.

Ciò che possiamo ritenere ormai superato, è il problema che si riscontrava nel caso di un **trust con un trustee estero**, ma con un **patrimonio composto esclusivamente da immobili in Italia**. In quel caso, infatti, vi era il rischio che **l'Agenzia potesse considerare il trust fiscalmente residente in Italia**, in ragione dell'ubicazione nel territorio dello Stato dell'oggetto dell'attività.

Si tratta di una casistica che, a partire dal 2024, **possiamo ritenere ormai superata**.

La nuova residenza del trust dal 2024: cosa cambia

di **Ennio Vial**

Seminario di specializzazione

Temi emergenti del trust a fine 2024

Scopri di più

L'[articolo 2, D.Lgs. 209/2023](#), ha riformulato la **disciplina della residenza fiscale dei soggetti Ires**, riscrivendo l'[articolo 73, comma 3, Tuir](#). Va ricordato che la norma **regolamenta anche la residenza fiscale del trust**.

È appena il caso di ricordare che il **trust non è un soggetto di diritto**, ma il legislatore della finanziaria 2006 gli ha conferito una **soggettivizzazione fiscale** includendolo nell'[articolo 73, Tuir](#). In particolare, il trust può essere annoverato tra:

- **gli enti commerciali residenti** (lett. b));
- **gli enti non commerciali residenti** (lett. c));
- **gli enti commerciali e non commerciali non residenti** (lett. d)).

La soggettivizzazione ai fini Ires determina che il **trust è dotato di un codice fiscale** o, in ipotesi più rare, **di una partita iva**.

Dal 2024, la residenza delle società e degli enti si mantiene riconducibile a **tre criteri alternativi tra loro** e da soddisfarsi **per la maggior parte del periodo di imposta**.

Tuttavia, rispetto alla previgente previsione normativa, vengono **eliminati i criteri dell'oggetto principale e della sede dell'amministrazione**. I suddetti criteri vengono sostituiti dai criteri della **"sede di direzione effettiva"** e della **"gestione ordinaria in via principale"**.

Si tratta di **concetti di natura sostanziale** volti a identificare, rispettivamente, **il luogo in cui sono assunte le decisioni strategiche** e il luogo in cui si **svolgono concretamente le attività di gestione della società** o dell'ente.

Il nuovo comma 3, del citato [articolo 73, Tuir](#), stabilisce, infatti, che: *"Ai fini delle imposte sui redditi si considerano residenti le società e gli enti che per la maggior parte del periodo di imposta hanno nel territorio dello Stato la sede legale o la sede di direzione effettiva o la gestione ordinaria in via principale. Per sede di direzione effettiva si intende la continua e coordinata assunzione delle decisioni strategiche riguardanti la società ' l'ente nel suo complesso. Per gestione ordinaria si*

intende il continuo e coordinato compimento degli atti della gestione corrente riguardanti la società l'ente nel suo complesso. Gli organismi di investimento collettivo del risparmio si considerano residenti se istituiti in Italia".

In sostanza, viene finalmente **espunto il criterio dell'oggetto dell'attività** che in passato aveva determinato dei **dubbi applicativi**, mentre **viene confermato il criterio della sede legale** che, però, per i trust **non appare essere rilevante**.

Il criterio della sede dell'amministrazione viene meglio declinato nelle **due versioni della "sede di direzione effettiva" e della "gestione ordinaria in via principale"**.

Dalla definizione proposta nella norma emerge come **si tratti della sede del top management e della sede della gestione day by day**.

In sostanza, possiamo affermare che entrambe **le tipologie di attività decisionale** ben si conciliano con i **"compiti" tipici del trustee**.

L'abbandono del criterio dell'oggetto dell'attività, unito alla conferma della irrilevanza del criterio della sede legale, porta a ritenere oggi, ancor più di ieri, che **la residenza fiscale del trust tenda a coincidere con quella del trustee**.

Ciò che possiamo ritenere ormai superato, è il problema che si riscontrava nel caso di un **trust con un trustee estero**, ma con un **patrimonio composto esclusivamente da immobili in Italia**. In quel caso, infatti, vi era il rischio che **l'Agenzia potesse considerare il trust fiscalmente residente in Italia**, in ragione dell'ubicazione nel territorio dello Stato dell'oggetto dell'attività.

Si tratta di una casistica che, a partire dal 2024, **possiamo ritenere ormai superata**.

Le risposte dell'Esperto AI in tema di locazione breve ex articolo 4 D.L. 50/2017

di **Mauro Muraca**



In prossimità della stagione estiva, ci si attende un incremento degli immobili che saranno destinati alla locazione breve, ex [articolo 4, D.L. 50/2017](#), la cui disciplina è stata oggetto di modifiche dalla Legge di bilancio 2024.

Abbiamo interrogato il nostro sistema di intelligenza artificiale, al fine di avere risposte ai dubbi più comuni e una guida pratica per gli operatori del settore nell'utilizzo migliore di questa tipologia di locazione che, rispetto ad altre tipologie contrattuali, presenta talune peculiarità e una disciplina fiscale che la rende particolarmente interessante da applicare.

Di seguito, in rassegna, le principali risposte rese dal nostro sistema di intelligenza artificiale in materia di locazione breve ex [articolo 4, D.L. 50/2017](#).

I risultati della nostra **Intelligenza Artificiale** (basato sulle sole schede autoriali comprese nelle licenze attive)

differenza tra locazione breve e locazione turistica

La locazione breve e la locazione turistica sono due tipi di contratti di affitto che si differenziano principalmente per la durata e per i servizi offerti. La locazione breve si riferisce generalmente a contratti di affitto di breve durata, spesso inferiori ai 30 giorni, per immobili ad uso abitativo. Questi contratti sono regolati dalla legge italiana e richiedono la forma scritta. Se la durata del contratto è superiore a 30 giorni, è necessaria anche la registrazione. Inoltre, se il contratto non è soggetto a registrazione, è necessario comunicare alla Questura competente i dati dei soggetti ospitati. La locazione turistica, invece, è specificamente regolata dal [D.Lgs. 79/2011](#) e si concentra su affitti di breve durata per finalità turistiche. Questo tipo di locazione prevede che il locatore debba consegnare l'immobile in buono stato e mantenere le condizioni per un pacifico godimento durante il periodo di locazione. Inoltre, il locatore è responsabile per le riparazioni necessarie, escluso quelle di piccola manutenzione che sono a carico del conduttore. Un aspetto importante da notare è che la disciplina delle locazioni brevi non è applicabile se, insieme alla messa a disposizione dell'abitazione, sono forniti servizi aggiuntivi che non sono strettamente connessi alla finalità residenziale dell'immobile, come la fornitura di colazione, pasti, auto a noleggio o guide turistiche. In questi casi, si parla più di un servizio ricettivo come un bed and breakfast occasionale, che richiede un livello minimo di organizzazione e non è compatibile con il semplice contratto di locazione. In sintesi, la principale differenza tra locazione breve e locazione turistica sta nella durata del contratto e nei servizi offerti, con la locazione turistica che può includere servizi aggiuntivi legati all'esperienza turistica e non solo alla semplice residenza temporanea... [\[1\]](#) [\[2\]](#) [\[3\]](#)

[Invia](#)

I risultati della nostra **Intelligenza Artificiale** (basato sulle sole schede autoriali comprese nelle licenze attive)

Quali tipi di contratto sono ammessi alla locazione breve?

I tipi di contratto ammessi alla locazione breve sono: - Contratti di locazione di immobili a uso abitativo di durata non superiore a 30 giorni. - Sublocazioni. - Contratti a titolo oneroso conclusi dal comodatario che hanno per oggetto il godimento dell'immobile da parte di terzi. - Contratti di locazione di singole stanze di un'abitazione. Questi contratti possono essere stipulati da persone fisiche al di fuori dell'esercizio di attività d'impresa e possono prevedere dei servizi accessori, come la fornitura di biancheria, pulizia dei locali, wi-fi, utilizzo di utenze telefoniche, aria condizionata, ecc. Tuttavia, non possono rientrare nella disciplina in esame i contratti che includono prestazioni aggiuntive qualificabili come attività d'impresa, come il servizio di colazione, la somministrazione di alimenti e bevande, la messa a disposizione di auto a noleggio, guide turistiche o interpreti... [\[1\]](#) [\[2\]](#) [\[3\]](#)

[Invia](#)

I risultati della nostra **Intelligenza Artificiale** (basato sulle sole schede autorali comprese nelle licenze attive)

Locazione breve e servizi accessori

La locazione breve si riferisce a contratti di locazione di immobili a uso abitativo in Italia, della durata non superiore a 30 giorni, stipulati da persone fisiche al di fuori dell'esercizio di attività d'impresa. Questi contratti possono includere servizi accessori come la fornitura di biancheria e la pulizia dei locali, ma non sono applicabili se vengono forniti servizi aggiuntivi che non sono strettamente connessi all'uso residenziale dell'immobile, come la colazione, pasti, noleggio auto, guide turistiche o interpreti. In questi casi, si richiede un livello di organizzazione non compatibile con il semplice contratto di locazione, come nel caso di bed and breakfast occasionali... [1] [2]

[Invia](#)

I risultati della nostra **Intelligenza Artificiale** (basato sulle sole schede autorali comprese nelle licenze attive)

Quale è il regime fiscale della locazione breve?

Il regime fiscale delle locazioni brevi, introdotto dall' [articolo 4 del D.L. 50/2017](#) e successivamente modificato, si applica ai contratti di locazione di immobili ad uso abitativo situati in Italia, la cui durata non supera i 30 giorni e stipulati da persone fisiche al di fuori dell'esercizio di attività d'impresa. Queste disposizioni sono applicabili ai contratti stipulati a partire dal 1° giugno 2017. Il reddito derivante da queste locazioni brevi costituisce reddito fondiario per il proprietario dell'immobile o per il titolare di altro diritto reale e va indicato nel quadro B della dichiarazione dei redditi. Per il sublocatore o il comodatario, invece, costituisce reddito diverso e va indicato nel quadro D della dichiarazione dei redditi. Dal 2021, il regime fiscale delle locazioni brevi è riconosciuto solo se non si supera la destinazione alla locazione breve di 4 appartamenti per ciascun periodo d'imposta. Se si destinano alla locazione breve più di 4 appartamenti, l'attività si presume svolta in forma imprenditoriale e non può essere utilizzato il modello 730, ma va utilizzato il modello Redditi PF. Gli intermediari che intervengono nella stipula dei contratti o nel pagamento dei canoni o dei corrispettivi sono tenuti a comunicare i dati del contratto e a operare una ritenuta del 21% sulle somme corrisposte ai beneficiari, versando le ritenute trattenute nei termini previsti dalla legge. Il regime delle locazioni brevi non è applicabile agli imprenditori, in quanto si applica esclusivamente ai contratti stipulati tra persone fisiche al di fuori dell'esercizio di attività d'impresa... [1] [2] [3]

[Invia](#)

I risultati della nostra **Intelligenza Artificiale** (basato sulle sole schede autoriali comprese nelle licenze attive)

è possibile affittare delle stanze in locazione breve?

Sì, è possibile affittare delle stanze in locazione breve. La disciplina delle "locazioni brevi" [ex articolo 4, D.L. 50/2017](#), si applica ai contratti di locazione di singole stanze di un'abitazione, a condizione che la durata del contratto non sia superiore a 30 giorni e che il contratto sia stipulato da persone fisiche al di fuori dell'esercizio di attività d'impresa. Inoltre, i contratti di locazione breve possono prevedere servizi accessori come la fornitura di biancheria e la pulizia dei locali... [\[1\]](#) [\[2\]](#)

[Invia](#)

I risultati della nostra **Intelligenza Artificiale** (basato sulle sole schede autoriali comprese nelle licenze attive)

quali sono gli obblighi degli intermediari nella locazione breve?

Gli intermediari nella locazione breve hanno diversi obblighi, tra cui: 1. Operare una ritenuta a titolo di acconto del 21% sull'ammontare dei canoni e corrispettivi all'atto del pagamento al beneficiario, se incassano i canoni o intervengono nel pagamento. 2. Comunicare i dati relativi ai contratti di locazione breve conclusi per il loro tramite e conservare gli elementi posti a base delle informazioni comunicate, se intervengono nella stipula degli stessi. 3. Conservare i dati dei pagamenti o dei corrispettivi, se incassano o intervengono nel pagamento del canone di locazione o dei corrispettivi lordi. 4. Versare la ritenuta operata e certificarla con il modello CU, se intervengono nella riscossione dei canoni o corrispettivi. 5. Comunicare all'Agenzia delle Entrate i dati relativi ai contratti di locazione breve, ai contratti di sublocazione breve e ai contratti onerosi conclusi dal comodatario aventi le caratteristiche delle locazioni brevi, stipulati per il loro tramite. 6. Gli intermediari non residenti devono adempiere agli obblighi previsti tramite una stabile organizzazione in Italia o, in mancanza, nominando un rappresentante fiscale in Italia. 7. In assenza di nomina del rappresentante fiscale, i soggetti residenti nel territorio dello Stato che appartengono allo stesso gruppo dei soggetti intermediari non residenti sono solidalmente responsabili per l'effettuazione e il versamento della ritenuta. Questi obblighi si applicano a tutti gli intermediari, indipendentemente dalla loro forma giuridica, che mettono in contatto persone in cerca di un alloggio con chi dispone di un immobile da affittare per periodi brevi... [\[1\]](#) [\[2\]](#) [\[3\]](#)

[Invia](#)

I risultati della nostra **Intelligenza Artificiale** (basato sulle sole schede autorali comprese nelle licenze attive)

locazione breve, come si determina il reddito diverso?

Il reddito diverso derivante da locazioni brevi si determina in base al momento in cui il corrispettivo è percepito, senza tener conto di quando effettivamente il soggiorno ha avuto luogo. Nel caso di sublocazione o locazione breve effettuata dal comodatario, il corrispettivo sarà considerato come reddito diverso e dovrà essere dichiarato nel quadro D del modello 730 o RL del modello REDDITI PF. Se l'intermediario ha operato una ritenuta del 21% sul corrispettivo, questa deve essere indicata nel rigo F8 del quadro F del modello 730 o nella colonna 4, rigo LC1 del nuovo quadro LC del modello REDDITI PF. Inoltre, l'intermediario deve rilasciare al sostituto il modello CU con il prospetto "CERTIFICAZIONE REDDITI - LOCAZIONI BREVI". Se si opta per l'applicazione della cedolare secca del 21% sui redditi derivanti da sublocazione breve o da locazione breve dell'immobile ricevuto in comodato, è necessario barrare la casella di colonna 2 per l'opzione per l'applicazione della cedolare secca sulle locazioni brevi nel quadro LC del modello REDDITI PF. In sintesi, il reddito diverso da locazioni brevi si determina in base al corrispettivo incassato e alle eventuali ritenute operate, e deve essere dichiarato nel quadro D o RL del modello di dichiarazione dei redditi, con l'opzione per la cedolare secca indicata nel quadro LC se applicabile... [1] [2]

Invia

I risultati della nostra **Intelligenza Artificiale** (basato sulle sole schede autorali comprese nelle licenze attive)

se possiedo 5 appartamenti posso applicare la disciplina della locazione breve?

A seguito delle novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2021, a decorrere dal 2021 l'attività di locazione breve si intende svolta nell'esercizio di attività di impresa se sono destinati alla locazione breve più di 4 appartamenti. In tal caso il relativo reddito va dichiarato utilizzando il terzo fascicolo del modello Redditi PF. Pertanto, se possiedi 5 appartamenti e intendi destinare tutti alla locazione breve, non potrai applicare la disciplina della locazione breve come definita ex articolo 4, D.L. 50/2017, ma dovrai seguire le regole fiscali applicabili all'esercizio di attività d'impresa... [1] [2] [3]

Invia



I risultati della nostra **Intelligenza Artificiale** (basato sulle sole schede autorali comprese nelle licenze attive)

posso affittare in locazione breve un appartamento ad una impresa?

Sì, è possibile affittare in locazione breve un appartamento ad una impresa. Tuttavia, è importante notare che il regime fiscale delle locazioni brevi si applica solo quando le parti del contratto, conduttore e locatore, sono esclusivamente persone fisiche che stipulano locazioni al di fuori dell'esercizio di un'attività d'impresa. Pertanto, non sarà possibile applicare il regime in esame ai contratti stipulati dal datore di lavoro per destinare un immobile ad uso foresteria dei dipendenti. Inoltre, se l'attività di locazione breve riguarda più di 4 appartamenti, si intende svolta nell'esercizio di attività di impresa e il relativo reddito va dichiarato utilizzando il terzo fascicolo del modello REDDITI Persone fisiche, non potendo utilizzare il modello 730. Quindi, se l'intenzione è affittare l'appartamento ad un'impresa per finalità turistiche o simili, è possibile farlo, ma bisogna tenere conto delle implicazioni fiscali e contrattuali che ne derivano... [1] [2] [3]

Invia